REGOLAMENTO (CEE) N. 335/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6.

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2700/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 281/89'(1);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30 (*) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 30 (*) GU n. L 242 dell'4. 2. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag.